



DELIBERAZIONE N. 79 DEL 21.12.2023

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 ANNUALITA' 2023-DETERMINAZIONI

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI Klaus	Presidente	SI
COSENTINI Francesco	Componente	SI
NOLA Luigi	Componente	SI
POLITANO Giuseppe	Componente	SI
ROSA Francesco	Componente	SI
SANTAGADA Maria	Componente	SI

Il Presidente riferisce che ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In questa fase, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato linee guida che forniscono alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2022 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP. Il documento chiarisce alcuni profili applicativi del TUSP e propone, altresì, le modalità per la predisposizione della Relazione che le



Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente.

Il piano di razionalizzazione elaborato per la Camera di Commercio di Cosenza, si è attenuto agli schemi sopra pubblicati, avvalendosi delle schede contenenti i dati delle società in house nazionali del sistema camerale approntate da Unioncamere, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Camera detiene partecipazioni.

In particolare gli indirizzi espressi da Unioncamere nella nota n.28610 del 30 novembre 2023 prevedono il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2022. Si segnalano alcune azioni di razionalizzazione avvenute nel 2022 e relative a Tecnoholding, imputabili alla dismissione della partecipazione in Hat sgr e SAGAT ed alla prosecuzione della liquidazione di RS Record Store Spa. Nel corso del 2023, inoltre, Tecnoholding ha incassato la quota di riparto di liquidazione di sua competenza – pari a 323 mila euro – per la società Re Parcheggi Via Livorno, posta in liquidazione a ottobre 2022 e cancellata dal Registro Imprese a maggio 2023. Prosegue, inoltre, la procedura di liquidazione di Retecamere.

Tra le partecipazioni detenute indirettamente, si evidenziano una serie di movimentazioni: acquisizione in Centro Studi Tagliacarne per il tramite di Si.camere, Dintec e BMTI; dismissione della partecipazione in BCC Roma per il tramite di Isnart; acquisizione in Infocamere per il tramite di Promos Italia e BMTI; dismissione della partecipazione in HAT e SAGAT (aeroporto di Torino) e acquisizione della partecipazione in Re Parcheggi Via Livorno per il tramite di Tecnoholding.

Con la stessa nota, Unioncamere ha trasmesso l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale, utili alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, provvedimento da adottare entro il prossimo 31 dicembre 2023.

Il modello di piano di revisione 2023 delle partecipazioni della Camera di Commercio di Cosenza prevede il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette detenute dalla Camera alla data del 31 dicembre 2022. Continuano, come già riferito, ad essere previste alla medesima data alcune azioni di razionalizzazione che riguardano Tecno Holding.

Il Presidente, inoltre, riferisce che ai sensi del comma 4, art. 20 del TUSP, si deve approvare una relazione sull'attuazione del piano redatto e approvato dalla Camera di Commercio di Cosenza nel dicembre 2022.

La relazione riferisce sulle modalità di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nei precedenti provvedimenti per quelle società per le quali è stata esercitata una misura di razionalizzazione nel precedente piano annualità 2022.

Con riferimento alle partecipazioni non facenti parte del sistema camerale non più detenute per le quali è stato esercitato il recesso nei precedenti piani di razionalizzazione, si segnala che, a maggio 2023, è stato riscosso – per l'importo di 2.508,81 euro – il credito da Sila Sviluppo Scrl, mentre per le altre società partecipate, di cui era stato esercitato parimenti il recesso, proseguono le seguenti azioni, tramite il legale incaricato al recupero delle quote di recesso (delibera G.C. n. 20 del 28.02.2020):

- ✓ per Alto Tirreno Cosentino s.c.r.l.: considerata l'entità del credito l'Ufficio legale proseguirà le azioni di recupero della quota per l'avvenuto esercizio del diritto di recesso.



- ✓ per l'Istituto Calabria Qualità s.r.l.: l'impresa risulta cancellata dal R.I.;
- ✓ per la CORAP: la Camera ha provveduto all'insinuazione nello stato di liquidazione coatta amministrativa avviata dalla Regione Calabria e per il tramite dell'Ufficio Legale interno si è opposta allo stato passivo proposto dal Commissario Liquidatore con ricorso attualmente pendente presso il Tribunale di Catanzaro al RG n. 4231/2022. E' opportuno continuare nelle azioni di recupero già intraprese.

Il Presidente invita la Giunta a deliberare

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U. n. 210 dello 08/09/2016, il quale disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; le disposizioni si applicano avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO il disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

VISTO il disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto, secondo il quale nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

VISTO il disposto dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il quale testualmente recita:



1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 87 del 18.09.2017 di "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24 del d.lgs. n. 175/2016", n. 100 del 20.12.2018 di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche annualità 2018 art. 20 d.lgs. n. 175/2018", n. 3 del 28.01.2020 di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione attuazione del piano art. 20 d.lgs. n. 175/2018 annualità 2019" e n. 87 del 15.2.2020 di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione attuazione del piano art. 20 d.lgs. n. 175/2018 annualità 2020", n. 83 del 22/12/2021 di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione attuazione del piano art. 20 d.lgs. n. 175/2018 annualità 2021", n. 85 del 22/12/2022 di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione attuazione del piano art. 20 d.lgs. n. 175/2018 annualità 2022;

PRESTO ATTO della nota di Unioncamere prot. 28610 del 30/11/2023, acquisita agli atti camerale con prot. n. 25395 del 30/11/2023 avente ad oggetto "Articolo 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016 - adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche", tramite cui è stato trasmesso l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali detenute da Unioncamere e facenti parte del sistema camerale, utili alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, provvedimento da adottare entro il prossimo 31 dicembre 2023.

VISTI gli indirizzi pubblicati sulle partecipazioni pubbliche della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica del dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, i quali forniscono alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2022 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

ESAMINATO l'allegato piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'annualità 2023 predisposta dagli uffici competenti, avvalendosi delle schede contenenti i dati delle società in house nazionali del sistema camerale approntate da Unioncamere e da adattare alle esigenze di ciascuna ente camerale, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Camera detiene partecipazioni.

ESAMINATO l'allegata relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni annualità 2022;



RITENUTO pertanto attenersi agli indirizzi espressi da Unioncamere nella nota n. 268610 del 30/11/2021 che prevedono il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2022, con le specifiche azioni di razionalizzazione, in quanto considerate strategiche e funzionali al raggiungimento delle finalità della legge 580/93 modificato dal d.lgs. n. 219/2016;

RITENUTO altresì di procedere nei confronti di quelle società non appartenenti al sistema camerale non più detenute per le quali è stato esercitato il recesso nei precedenti piani di razionalizzazione, con le azioni citate in premessa nella relazione del Presidente;

VISTI la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno in corso, lo statuto camerale, la legge 580/93, come modificata da ultimo dal d.lgs n.219/2016;

VISTO lo Statuto camerale approvato e da ultimo modificato con DCC n. 2 del 22.01.2013, il quale dispone che rientra nelle funzioni della Giunta la decisione alla partecipazione della CCIAA di Cosenza a consorzi, società, associazione e dismissioni societarie;

VISTA la Legge 580/93 e smi così come modificata dal d.lgs. n. 23/2010 e da ultimo dal d.lgs. n. 219/2016;

CONSIDERATA l'adozione in sede di revisione statutaria di un regolamento con deliberazione di Consiglio camerale n 2 del 29 aprile 2022 per le sedute del Consiglio e della Giunta in videoconferenza, che soddisfa le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo e garantisce la regolarità delle sedute, oltre che una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

PRESO ATTO del parere di legittimità favorevole reso digitalmente dal Responsabile del Servizio #Più Intelligenti EQ Dr. Giuseppe Palopoli, e dal Segretario Generale;

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6;

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente, Dr. Fabio Buccico, e dei Componenti Dr. Giuseppe Impellizzeri e Prof. Mario Corbelli;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'annualità 2023 di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2018, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegata relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al MIMIT, nonché renderlo disponibile alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul relativo portale telematico;



-
- 4) di demandare al Segretario Generale gli atti consequenziali derivanti dall'adozione del provvedimento in oggetto;

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione all'Albo camerale, sarà acquisita all'apposita raccolta.

**Il Segretario Generale
Erminia Giorno**

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”

**Il Presidente
Klaus Algieri**

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”